



IfinConsulting News

TAX FREE SHOPPING: MODALITA' TECNICHE E OPERATIVE PER LA TRASMISSIONE DELLE FATTURE

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, insieme all'Agenzia delle Entrate, ha indicato il 22 maggio scorso, con determinazione direttoriale prot. nr. 54088/RU, le disposizioni indispensabili sia al rilascio del visto digitale sia all'interoperabilità con il Sistema di Interscambio per la trasmissione dei dati delle fatture.

Entrando nel dettaglio, l'accreditamento ai servizi digitali offerti da OTELLO 2.0, da parte dei soggetti interessati, avviene mediante i sistemi nazionali di identità digitale e le modalità di accreditamento, conformi al Regolamento (UE) n. 910/2014 sull'identità digitale eIDAS e ai requisiti stabiliti dal quadro normativo nazionale in materia di protezione dei dati personali, sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

In caso di apposizione del visto in un punto di uscita nazionale, la prova dell'uscita delle merci, necessaria ai fini dell'agevolazione IVA, non è più fornita dal timbro apposto sul documento fiscale da parte della dogana di uscita, ma dal codice di visto digitale univoco generato da OTELLO 2.0. In caso di uscita dal territorio doganale dell'Unione Europea attraverso un altro Stato membro, la prova di uscita delle merci è fornita dalla dogana estera secondo le modalità vigenti in tale Stato membro.

Dal prossimo 30 settembre il cedente dovrà trasmettere ad OTELLO 2.0 il messaggio contenente i dati della fattura per il tax free shopping al momento dell'emissione e metterà a disposizione del cessionario il documento, in forma analogica o elettronica, contenente il codice ricevuto in risposta che ne certifica l'avvenuta acquisizione da parte del sistema.

Il messaggio contenente i dati dell'eventuale variazione effettuata ai sensi dell'art.26 del DPR 633/72 è trasmesso dal cedente al momento dell'effettuazione della variazione.

I dati di competenza dell'Agenzia delle entrate trasmessi ad OTELLO 2.0 sono automaticamente messi a disposizione in apposita area riservata per consentire, con un solo invio da parte del cedente, di assolvere anche gli adempimenti comunicativi di natura fiscale previsti dalla normativa vigente. Sono altresì trasmesse all'Agenzia delle entrate le informazioni di competenza sullo stato di apposizione del visto digitale sulle fatture per il tax free shopping.

Inoltre, il provvedimento si occupa anche dei casi di impossibilità temporanea di trasmissione dei messaggi, invitando il cedente a provvedere alla trasmissione dei dati non appena il sistema ritorni ad essere disponibile.

Il 22 maggio è stata anche pubblicata la nota protocollo 54505/2018, in cui l'Agenzia delle dogane ha affermato che con la determinazione direttoriale si è ritenuto opportuno rendere possibile, su base volontaria, l'utilizzo di OTELLO 2.0 prima dell'entrata in vigore dell'obbligo di legge (che decorre dal 1° settembre 2018).



SOMMARIO

Tax free Shopping: modalità tecniche e operative per la trasmissione delle fatture..... Pag. 1

Agenzia delle Entrate: regole tecniche per la fatturazione elettronica B2B..... Pag. 2

Regole tecniche per l'invio dei dati relativi alle cessioni di gasolio e benzina.....Pag. 3





Ciò comporta che sia assicurata la gestione presso tutti i punti di uscita sia delle fatture transfrontaliere emesse in modalità elettronica sia delle fatture transfrontaliere emesse, sino al 31 agosto 2018, in modalità cartacea. Il trattamento delle fatture transfrontaliere emesse in modalità cartacea, che, possono essere presentate per il visto entro il terzo mese successivo alla data di acquisto, non subisce variazioni e pertanto avviene:

- con la precedente versione di OTELLO in caso di uscita dagli aeroporti di Malpensa e Fiumicino;
- con le modalità cartacee (timbro "conalbi") presso tutti gli altri punti di uscita.

Si ricorda che, partire dal 1° dicembre 2018, tutte le operazioni tax free sono trattate esclusivamente con OTELLO 2.0 ad eccezione delle fatture emesse da cedenti unionali non stabiliti nel territorio italiano.

AGENZIA DELLE ENTRATE: REGOLE TECNICHE PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI

Con il provvedimento del 30/04/2018 l'Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche della Fattura B2B, sulla falsariga di quelle della FatturaPA definite dal DM 55 del 3/04/2013, ma con importanti innovazioni e semplificazioni. Infatti è stato implementato un processo che contribuirà a ridurre l'evasione fiscale, a rendere più semplici le procedure legate alla fatturazione nelle fasi di emissione, recapito e conservazione e per alcuni soggetti permetterà di evitare una serie di adempimenti contabili e dichiarativi, ottenendo la riduzione dei termini di accertamento se il processo di fatturazione viene implementato con la tracciabilità dei pagamenti.

Provando a semplificare i processi di fatturazione elettronica, l'Agenzia ha confermato e rafforzato una serie di strumenti che permetteranno di predisporre e gestire la fattura elettronica.

Entrando nello specifico, la fattura trasmessa allo SDI sarà veicolata al destinatario sulla base del CodiceDestinatario inserito dall'emittente. In alternativa potrà essere indicato un indirizzo PEC al quale trasmettere la fattura. Un'interessante novità riguarda la possibilità per il cessionario di scegliere un proprio canale di ricezione privilegiato (PEC, web services o FTP) attraverso il quale si vuole ricevere la fattura elettronica. Una volta inviato, il file fattura (che può essere composto anche da un lotto di fatture, che devono avere però lo stesso cessionario/committente) viene sottoposto ad una serie di controlli formali e, ove tali controlli non vengano superati, entro cinque giorni viene inviata una "ricevuta di scarto" del file e la fattura scartata si considera non emessa.

Si ricorda che il SDI accetta anche file fattura non firmati, ma nel caso in cui il file della fattura sia firmato elettronicamente, il SDI effettua un controllo sulla validità del certificato di firma. In caso di esito negativo del controllo, il file viene scartato e viene inviata la ricevuta di scarto. In questo caso la fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SDI si considerano non emesse.

Mentre, in seguito all'avvenuta consegna verrà rilasciata una ricevuta con l'indicazione della data di ricezione della fattura.

Nel caso in cui la consegna non andasse a buon fine occorrerà comunicare al destinatario l'avvenuta emissione della fattura e la sua disponibilità nell'area riservata: in questo caso la data di ricezione della fattura sarà quella relativa alla data nella quale il destinatario ha effettivamente avuto accesso alla fattura presente nell'area riservata. In ogni caso, al superamento dei controlli formali, l'Agenzia rende comunque disponibile sia al mittente che al destinatario, un duplicato della fattura in un'apposita area riservata del proprio sito web.

Ci sono stati poi dei chiarimenti riguardo i concetti di data di emissione e data di ricezione: la data di emissione della fattura è quella indicata nel campo "Data" nella sezione "Dati generali" del file fattura, mentre la data di ricezione è quella contenuta nella ricevuta di consegna o, in caso di impossibilità di recapito, quella dell'effettiva presa visione della fattura nell'area riservata da parte del destinatario. Per le fatture emesse nei confronti di consumatori o di soggetti in regime di vantaggio, invece, la data di ricezione corrisponde a quella di messa a disposizione della fattura nell'area riservata.

Il provvedimento tocca anche il tema della conservazione delle fatture, indicando che i cedenti/prestatori e i cessionari/committenti residenti, stabiliti o identificati in Italia devono conservare a norma, ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 giugno 2014, le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute attraverso il SDI, in quanto documenti nativi digitali. Fondamentale risulta essere l'allegato al provvedimento, in cui l'Agenzia delinea le specifiche tecniche afferenti al processo.






REGOLE TECNICHE PER L'INVIO DEI DATI RELATIVI ALLE CESSIONI DI GASOLIO E BENZINA

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 maggio 2018, d'intesa con l'Agenzia delle dogane e monopoli e sentito il ministero dello Sviluppo economico, sono state definite le regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri provenienti da cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per motori.

Nel documento vengono individuati, oltre alle informazioni da memorizzare e trasmettere, anche gli interessati dalla prima fase di applicazione della nuova procedura, attiva dal prossimo 1° luglio.

Le informazioni da memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente, ai sensi dell'articolo 2, comma 1bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 riguardano i corrispettivi giornalieri derivanti da cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori.

Per ridurre i costi di adeguamento dei sistemi degli operatori, il flusso dati andrà indirizzato all'Agenzia delle dogane perché contenente le informazioni utili alla successiva implementazione di semplificazioni per la tenuta del registro di carico e scarico. L'Agenzia delle entrate potrà consultare e utilizzare i dati di sua competenza.



L'adempimento è obbligatorio, dal 1° luglio 2018 per i titolari di partita Iva che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio a elevata automazione, nei quali è possibile rifornirsi esclusivamente con modalità self service prepagato, muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento con banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, eccetera) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante. La procedura verrà estesa gradualmente ad altre categorie di soggetti passivi Iva che effettuano cessioni di carburanti, secondo termini e modalità stabiliti con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Ministero dello sviluppo economico. Il termine ultimo di avvio dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica delle informazioni è il 1° gennaio 2020. L'accreditamento ai servizi digitali, per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti obbligati o di loro delegati, avviene mediante i sistemi nazionali di identità digitale.

Le specifiche che definiscono le modalità tecniche ed operative per l'utilizzo dei servizi digitali per la trasmissione delle informazioni sono pubblicate nell'apposita sezione del Portale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate.

La trasmissione delle informazioni è effettuata con cadenza mensile entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

I dati di competenza dell'Agenzia delle entrate, trasmessi attraverso i servizi digitali all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono messi a disposizione secondo i principi di liceità, trasparenza, e correttezza, nonché di necessità, pertinenza e non eccedenza. La consultazione dei dati ricevuti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e trasmessi all'Agenzia delle entrate è sottoposta a misure che garantiscono l'identificazione, l'autenticazione e l'autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione nonché la tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte nonché di conservazione delle copie di sicurezza.



I SERVIZI DI IFINCONSULTING

Consulenza

Consulenza normativa.

Consulenza archivistica e archivistico-informatica.

Redazione di documenti (atti di nomina del responsabile della conservazione e del responsabile del trattamento dei dati personali) di pareri e di contratti.

Verifica della rispondenza alle prescrizioni normative (Audit).

Supporto per il conseguimento dell'accreditamento presso AgID.

Formazione

Corsi sulla dematerializzazione (ambito privato, pubblico e settore clinico).

Corsi sulla fatturazione elettronica B2G e B2B.

Corsi di formazione del responsabile della conservazione.

Corsi di aggiornamento normativo.

IFIN SISTEMI srl a socio unico
PADOVA . MILANO . ROMA .

PD. Via G. Medici 9/A 35138

Tel. 049.5001500

Fax 049.5001692

www.ifin.it

www.conservazionesostitutiva.it